*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 132° — Numero 23**

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Lunedì, 28 gennaio 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVISO IMPORTANTE

**Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.**

## SOMMARIO

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

## LEGGE 15 gennaio 1991, n. 26.

**Modifiche alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, recante ordinamento delle categorie di personale sanitario addetto agli istituti di prevenzione e pena non appartenenti ai ruoli organici dell'Amministrazione penitenziaria.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. L'articolo 38 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«Art. 38 *(Compenso mensile)*. — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, al medico incaricato spetta un compenso mensile lordo di L. 930.000. Tale compenso si riferisce alla posizione iniziale di ciascun medico ed è suscettibile di aumenti periodici costanti, in numero illimitato, in ragione del 2,50 per cento della misura iniziale per ogni biennio di permanenza nell'incarico senza demerito.

2. Ai medici incaricati del servizio ordinario, i quali disimpegnano l'incarico negli istituti penitenziari situati nelle sedi indicate nella tabella *B* allegata alla presente legge, spetta un compenso mensile lordo di L. 1.060.000.

3. Ai medici incaricati, i quali siano in modo permanente preposti alla direzione dei servizi sanitari negli istituti penitenziari di cui alla tabella *C* allegata alla presente legge, spetta un compenso aggiuntivo mensile lordo di L. 84.000.

4. Per i medici incaricati che fruiscono del compenso indicato nel comma 2 gli aumenti periodici costanti operano soltanto sul compenso mensile lordo di L. 930.000.

5. Il compenso mensile lordo, di cui ai commi 1 e 2, può essere rideterminato, entro il mese di gennaio di ogni triennio, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici ed in relazione all'incremento del costo della vita, secondo le variazioni degli indici ISTAT, sopravvenuto nell'ultimo triennio.

6. Le tabelle *B* e *C* allegate alla presente legge possono essere modificate, in relazione al mutamento delle condizioni di fatto che giustificano l'inclusione della sede nelle tabelle stesse, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

7. Al medico incaricato, il quale svolge prestazioni sanitarie e medico-legali nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria, è attribuito un compenso mensile lordo stabilito dalla tabella *F* allegata alla presente legge».

Art. 2.

1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52».

Art. 3.

1. Dopo l'articolo 39 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Art. 39-*bis* (*Indennità di servizio penitenziario*). — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1991, ai medici, ai farmacisti ed ai veterinari incaricati, oltre alle indennità previste dall'articolo 39, spetta una indennità di servizio penitenziario nella misura mensile lorda di L. 150.000. Ai dirigenti sanitari tale indennità spetta nella misura mensile lorda di L. 200.000.

2. L'indennità di cui al comma 1 è aumentata del 2,50 per cento al compimento di ciascun biennio di permanenza nell'incarico ed è pensionabile limitatamente al 50 per cento.

3. La quota pensionabile è corrisposta anche con la tredicesima mensilità».

Art. 4.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 51 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

«Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'articolo 52».

Art. 5.

1. Il terzo comma dell'articolo 52 della legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

«In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni».

Art. 6.

1. Le tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, sono sostituite dalle tabelle *A*, *B* e *C* allegate alla presente legge.

2. Alla legge 9 ottobre 1970, n. 740, e successive modificazioni, è aggiunta la tabella *F*, allegata alla presente legge.

Art. 7.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in annue lire 4.204 milioni a decorrere dal 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 15 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI

ALLEGATI
(*articolo 6*)

TABELLA *A*

DOTAZIONE ORGANICA DEI MEDICI INCARICATI
(*Art. 3, primo comma, della legge*)

Numero dei medici incaricati: 350.

TABELLA *B*

TRATTAMENTO ECONOMICO
(*Art. 38 della legge*)

Compenso mensile lordo: lire 1.060.000.

| | |
|---|---|
| Asinara | C.R. |
| Favignana | C.R. |
| Gorgona | C.R. |
| Pianosa | C.R. |

TABELLA *C*

COMPENSO MENSILE LORDO AI MEDICI INCARICATI DELLA DIREZIONE DEI SERVIZI SANITARI NEGLI ISTITUTI QUI SOTTO INDICATI.

(Centri diagnostici terapeutici)

*(Art. 38 della legge)*

Compenso mensile lordo: lire 84.000.

| | |
|---|---|
| Bari | C.C. |
| Cagliari | C.C. |
| Fossombrone | C.R. |
| Genova | C.C. |
| Messina | C.C. |
| Milano | C.C. |
| Milano-Opera | C.R. |
| Napoli | C.C. |
| Palermo | C.C. |
| Parma | C.C.-C.R. |
| Perugia | C.C. |
| Pisa | C.C. |
| Roma-Regina Coeli | C.C. |
| Sassari | C.C. |
| Torino | C.C. |

TABELLA *F*

COMPENSO MENSILE LORDO PER I MEDICI INCARICATI DELLE PRESTAZIONI SANITARIE E MEDICO-LEGALI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA.

*(Art. 38 della legge)*

| Istituti penitenziari con organico di personale militare | Compenso mensile lordo |
|---|---|
| *a)* Fino a 150 unità | L. 150.000 |
| *b)* Da 151 a 300 unità | L. 200.000 |
| *c)* Superiore a 300 unità | L. 300.000. |

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Nota all'art. 2:*

— Il testo dell'art. 14 della legge n. 740/1970, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 14 *(Doveri).* — Il medico incaricato è tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui è addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.

Egli è tenuto, altresì alla osservanza dei regolamenti, per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui è addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.

Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo è tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.

Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario è diretto da un medico dirigente è tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.

*Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 52.*

Il Ministero della sanità, di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.

Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico».

*Nota all'art. 4:*

— Il testo dell'art. 51 della legge n. 740/1970, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 51 *(Servizio di guardia medica).* — Per le esigenze del servizio di guardia medica sono assegnati a ciascuno degli istituti di prevenzione e di pena indicati nella tabella *E* allegata alla presente legge tre medici-chirurghi abilitati all'esercizio della professione i quali assicurino nelle ventiquattro ore un servizio continuativo.

I medici addetti al servizio di guardia devono prestare la loro opera in osservanza delle disposizioni impartite dal dirigente sanitario, delle norme di cui alla presente legge nonché delle disposizioni impartite dall'autorità amministrativa dirigente l'istituto, concernenti l'organizzazione del servizio e le relative modalità di svolgimento, sempre che siano compatibili con le esigenze di carattere sanitario.

*Ai medici addetti al servizio di guardia non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui all'art. 52.*

Per ciascun turno di guardia espletato, al medico spetta un compenso giornaliero, con esclusione di ogni altra indennità o gratificazione e di ogni trattamento previdenziale o assicurativo, da determinarsi entro il mese di gennaio di ogni biennio, con decreto del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per la sanità e per il tesoro, tenute presenti le indicazioni della Federazione nazionale degli ordini dei medici.

La tabella *E*, in relazione alle mutate esigenze del servizio, può essere modificata con decreto del Ministro per la grazia e giustizia di concerto con il Ministro per il tesoro».

*Nota all'art. 5:*

— Il testo dell'art. 52 della legge n. 740/1970, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 52 *(Servizi specialistici).* — Per l'erogazione delle prestazioni specialistiche, il direttore dell'istituto si avvale dell'opera di medici-chirurghi specialisti e di gruppi specialistici anche multiprofessionali i quali debbono poter effettuare tali prestazioni nelle condizioni ambientali da loro stessi ritenute necessarie per l'idoneo espletamento dell'incarico.

Al medico specialista spetta, per le sue prestazioni, il compenso minimo previsto dalla tariffa nazionale approvata dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici ai sensi della legge 21 febbraio 1963, n. 243.

*In caso di temporanea impossibilità di garantire la presenza nell'istituto di uno specialista in una determinata branca, l'Amministrazione penitenziaria può autorizzare, in via transitoria, il medico incaricato, che sia in possesso della relativa specializzazione, a svolgere le prestazioni specialistiche alle stesse condizioni stabilite per gli specialisti esterni.*

I servizi specialistici possono essere assicurati anche mediante convenzioni annuali. In tal caso la misura dei compensi è stabilita sulla base delle tabelle in vigore per gli enti mutualistici».

## LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 2467):

Presentato dal Ministro di grazia e giustizia (VASSALLI) il 4 ottobre 1990.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede deliberante, il 6 novembre 1990, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e 12ª.

Esaminato dalla 2ª commissione e approvato il 14 novembre 1990.

*Camera dei deputati* (atto n. 5252):

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 5 dicembre 1990, con pareri delle commissioni I, II, V e XII.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 21 dicembre 1990.

**91G0038**

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1991, n. 27.

**Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per l'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Imposta sostitutiva sulle plusvalenze*

1. Fino alla emanazione dei decreti legislativi previsti dall'articolo 18 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, ed in attesa della compiuta applicazione della disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1, le plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso di azioni, quote rappresentative del capitale o del patrimonio e di altre partecipazioni analoghe, nonché dei certificati rappresentativi di partecipazione in società, associazioni, enti e altri organismi nazionali ed esteri, di obbligazioni convertibili, diritti di opzione e ogni altro diritto, che non abbia natura di interesse, connesso ai predetti rapporti, ancorché derivanti da operazioni a premio e da compravendita a pronti o a termine, sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo quanto disposto dal presente decreto.

Art. 2.

*Modalità di applicazione dell'imposta sostitutiva*

1. Agli effetti del presente decreto i redditi diversi indicati nell'articolo 1 sono costituiti dalla differenza tra il corrispettivo ed il prezzo pagato all'atto del precedente acquisto ovvero, nel caso di acquisto a titolo gratuito, il valore definito o, in mancanza, quello dichiarato agli effetti dell'imposta sulle successioni e donazioni.

2. Nel caso di cessione di partecipazioni o diritti acquistati in valuta estera, ai fini del calcolo della plusvalenza il controvalore in lire è determinato secondo il cambio del giorno dell'acquisto e della cessione, rilevato alla borsa valori di Milano.

3. Nel caso di cessione di azioni della medesima società acquisite in parte gratuitamente a seguito dell'aumento del capitale sociale, il prezzo di riferimento unitario può essere determinato ripartendo il costo originario sul numero totale delle azioni di compendio.

4. L'imposta sostitutiva è dovuta nella misura del 25 per cento ed è commisurata all'ammontare delle plusvalenze conseguite nel periodo di imposta, al netto delle minusvalenze, determinate con i criteri di cui ai commi 1, 2 e 3, analiticamente indicate nella dichiarazione annuale dei redditi. L'imposta deve essere corrisposta mediante versamento diretto nei termini e nei modi previsti per il versamento delle imposte sui redditi dovute in base alla dichiarazione.

5. Ai fini dell'applicazione dell'imposta nei confronti dei non residenti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 20, comma 1, lettera *f)*, del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Ciascun soggetto che per ragioni professionali agisce come tramite o comunque interviene nelle cessioni di cui all'articolo 1, entro il mese successivo a quello in cui il cedente effettua la prima operazione nel periodo di imposta, se non viene esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3, deve comunicare le generalità del cedente con l'indicazione del codice fiscale, all'ufficio distrettuale delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale dello stesso cedente.

Art. 3.

*Particolari modalità di applicazione dell'imposta*

1. I soggetti che effettuano le cessioni indicate nell'articolo 1 possono optare per il pagamento dell'imposta sostitutiva sulla plusvalenza realizzata in ciascuna operazione quando si avvalgono di aziende ed istituti di credito, di agenti di cambio, di commissionari di borsa, di notai, di società fiduciarie e di altri soggetti, espressamente indicati in appositi decreti del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle finanze, che agiscono come tramite o comunque intervengono nelle predette cessioni.

2. L'opzione si esercita all'atto della prima cessione effettuata nel periodo di imposta per il tramite degli intermediari di cui al comma 1 ed ha effetto anche per tutte le altre operazioni che verranno effettuate nello stesso periodo. L'opzione si esercita con apposita dichiarazione, sottoscritta dal contribuente, rilasciata all'intermediario.

3. Nel caso di opzione di cui al comma 1 l'imposta sostitutiva si applica con l'aliquota del 20 per cento sulla plusvalenza determinata come segue:

*a)* per le operazioni che hanno ad oggetto titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, in misura corrispondente a quella che risulta applicando al corrispettivo pattuito la variazione del prezzo medio dell'ultimo mese del trimestre solare precedente dei singoli titoli, rilevato alla borsa valori di Milano o, in difetto, alle borse presso cui i titoli sono quotati, rispetto al prezzo medio dell'ultimo mese del quarto trimestre solare precedente. Nel primo anno

di applicazione la variazione si considera determinata, per le operazioni effettuate dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 marzo 1991, nella misura del 3 per cento; per quelle effettuate nel secondo trimestre del 1991, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di marzo 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel terzo trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di giugno 1991 e quello di dicembre 1990; per quelle effettuate nel quarto trimestre, in base alla variazione intervenuta nel periodo compreso tra il mese di settembre 1991 e quello di dicembre 1990. Ai fini dell'applicazione della presente disposizione la misura della variazione è stabilita dai comitati direttivi degli agenti di cambio;

*b)* per le operazioni aventi ad oggetto titoli, quote o diritti diversi da quelli indicati nella lettera *a)*, in misura corrispondente a quella risultante dall'applicazione della percentuale dell'8,2 per cento sul corrispettivo pattuito. Dal 1° gennaio al 31 marzo 1992 tale percentuale è stabilita nella misura risultante dalla sommatoria della percentuale dell'8,2 per cento e di quella corrispondente alla variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, prevista nella relazione previsionale e programmatica per l'anno 1992. Dal 1° aprile al 31 dicembre 1992, la percentuale è stabilita con decreto del Ministro delle finanze, sulla base della sommatoria della variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato calcolata per l'anno 1991 nella relazione generale sulla situazione economica del Paese e della previsione di variazione per il 1992 indicata nella predetta relazione previsionale e programmatica.

4. Gli intermediari indicati nel comma 1 provvedono al versamento diretto dell'imposta al concessionario della riscossione, competente in ragione del loro domicilio fiscale, entro il giorno 15 del secondo mese successivo a quello di effettuazione della operazione, trattenendone l'importo sul corrispettivo o ricevendone provvista dal cedente. Per le operazioni effettuate con l'intervento di intermediari autorizzati ad operare nei mercati regolamentati, l'operazione si considera effettuata, ai fini del versamento, entro il termine previsto per le relative liquidazioni periodiche. L'intermediario deve rilasciare al cedente copia dell'attestazione del versamento entro il mese successivo a quello in cui questo è stato effettuato.

5. L'opzione di cui al presente articolo non può essere esercitata per le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di partecipazioni sociali superiori al 2, al 5 o al 15 per cento del capitale della società secondo che si tratti di azioni quotate in borsa o negoziate al mercato ristretto, di altre azioni o di partecipazioni non azionarie. La percentuale di partecipazione è determinata tenendo conto di tutte le cessioni effettuate nel corso di dodici mesi ancorché nei confronti di soggetti diversi. Si considerano cedute per prime le partecipazioni acquisite in data più recente. L'eventuale imposta sostitutiva pagata anteriormente al superamento delle percentuali sopra indicate costituisce credito di imposta a valere sull'imposta dovuta in base alla dichiarazione.

6. Sono soppressi la lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 e il comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 4.

*Adempimenti degli intermediari*

1. I soggetti che per ragioni professionali agiscono come tramite o comunque intervengono nelle cessioni indicate nell'articolo 1 devono rilasciare alle parti apposita certificazione, anche integrando i documenti comprovanti l'operazione, con le generalità e il codice fiscale del cedente, la data e l'oggetto della cessione, l'imposta eventualmente versata, il corrispettivo pattuito e l'importo delle spese.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono tenere evidenza, anche mediante rilevazione elettronica, dei dati indicati nel predetto comma, tenendoli a disposizione dell'Amministrazione finanziaria. Gli stessi soggetti devono, altresì, comunicare, entro il 30 aprile di ciascun anno, all'Amministrazione finanziaria i predetti dati limitatamente alle cessioni effettuate nell'anno precedente, per le quali non sia stata esercitata l'opzione prevista nell'articolo 3.

3. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, possono essere stabilite particolari modalità per gli adempimenti degli obblighi di cui al presente articolo.

Art. 5.

*Accertamento dell'imposta e sanzioni*

1. Gli uffici procedono al controllo, all'accertamento e alla riscossione dell'imposta sostitutiva non versata nei confronti del soggetto che ha realizzato la plusvalenza a norma delle disposizioni contenute nei decreti del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numeri 600 e 602; la maggiore imposta accertata è riscossa mediante iscrizione in ruoli suppletivi ai sensi del citato decreto n. 602 del 1973. Si applica la pena pecuniaria da una a due volte l'imposta evasa; se l'imposta evasa è superiore a 50 milioni di lire si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte. La stessa disposizione si applica anche nei confronti degli intermediari per la violazione dell'obbligo di versamento dell'imposta sostitutiva, salve le disposizioni del codice penale. Ciascuna violazione degli altri obblighi posti a carico degli intermediari è punita con la pena pecuniaria di lire dieci milioni.

Art. 6.

*Disposizioni di attuazione e transitorie*

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano alle plusvalenze realizzate a partire dal 28 gennaio 1991. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni recate dall'articolo 2, quando l'acquisto di titoli, quote o diritti è antecedente alla predetta data, per la determinazione del prezzo di acquisto, si tiene conto del valore risultante da documentazione di data certa. Tuttavia, a richiesta dell'interessato, può essere assunto per la determinazione del prezzo di acquisto di titoli, quote o diritti quotati in borsa o negoziati al mercato ristretto, quello risultante dalla media dei prezzi di compenso o dei prezzi, fatti nel periodo agosto-dicembre 1990, della borsa valori di Milano, o, in difetto, delle borse presso cui i titoli sono quotati; per quelli non quotati può essere assunto il valore risultante, alla data di entrata in vigore del presente decreto, da apposita valutazione peritale; la disposizione non si applica per le plusvalenze di cui al comma 5 dell'articolo 3.

2. Per le plusvalenze derivanti da atti di cessione effettuati fino al 27 gennaio 1991 continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla lettera *c)* del comma 1 dell'articolo 81 e al comma 3 dell'articolo 82 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; continuano altresì ad applicarsi in luogo di quelle previste dal presente decreto le disposizioni dell'articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e dell'articolo 11-*bis* del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649.

Art. 7.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0053

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1991, n. 28.

**Disposizioni urgenti in materia previdenziale.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di aliquote contributive, di sanzioni per ritardato od omesso versamento di contributi, di interventi per i cittadini rimpatriati dalla Libia, nonché di disciplinare il trattamento di fine rapporto per i dipendenti da imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, del tesoro, delle poste e delle telecomunicazioni e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

*Adeguamento aliquote contributive dei Fondi di pensione per i lavoratori dipendenti, per i lavoratori dello spettacolo e per i dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere.*

1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti per tutti i lavoratori, ivi compresi gli addetti ai servizi domestici e familiari ed i pescatori della piccola pesca, sono elevate nella misura dello 0,41 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,27 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,14 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 22 giugno 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 30 giugno 1989.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni dei lavoratori dello spettacolo sono elevate nella misura dello 0,21 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,14 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,07 per cento a carico del lavoratore, con assorbimento dell'aumento contributivo di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 21 luglio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 216 del 15 settembre 1989.

3. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° gennaio 1989 le aliquote dei contributi dovuti alla gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i dipendenti da

imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazione ancorché parziale in sotterraneo, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, sono elevate nelle seguenti misure:

*a)* dello 0,30 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,20 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,10 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti addetti a lavori in sotterraneo;

*b)* dello 0,15 per cento della retribuzione imponibile, di cui lo 0,10 per cento a carico del datore di lavoro e lo 0,05 per cento a carico del lavoratore, per i dipendenti non addetti a lavori in sotterraneo.

Art. 2.

*Periodi di contribuzione figurativa degli iscritti al Fondo pensioni per gli addetti ai pubblici servizi di telefonia*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono considerati utili, a richiesta degli iscritti al Fondo per le pensioni al personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, ai fini del diritto a pensione e della misura di essa, i periodi di assenza dal servizio, scoperti da contribuzione, dovuti ad astensione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio e i periodi di riposo di cui all'articolo 10 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.

2. I periodi di cui al comma 1 non devono essere già riconosciuti, in relazione ad effettiva contribuzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o in altre gestioni sostitutive, esonerative od esclusive della medesima; comunque non devono essere già stati riconosciuti al Fondo per altro titolo.

3. In relazione al riconoscimento dei predetti periodi è computato un contributo pari a quello che sarebbe stato corrisposto per l'iscritto qualora fosse stato presente al lavoro.

4. I periodi di assenza dal servizio per astensione facoltativa dal lavoro successivi al parto, previsti dalle disposizioni di legge in materia, possono essere regolarizzati secondo le norme di cui all'articolo 14 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450, e successive modificazioni, con riduzione al 30 per cento dell'importo dei contributi da versare.

5. È abrogata la lettera *b)* dell'articolo 14 della legge 22 ottobre 1973, n. 672.

6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il comitato amministrativo del Fondo di cui al comma 1, si provvede a determinare la maggiorazione dell'aliquota contributiva per la copertura dell'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo.

Art. 3.

*Disposizioni in materia di sanzioni in caso di ritardato od omesso versamento di contributi o premi previdenziali ed assistenziali.*

1. L'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali nei casi previsti dal comma 1, lettera *b)*, del richiamato articolo 4 in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative e nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, derivanti da fatto doloso del terzo denunciato all'autorità giudiziaria, in relazione anche a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

2. Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, l'importo della somma aggiuntiva di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, può essere ridotto con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti gli enti impositori, fino alla misura degli interessi legali, in relazione a possibili riflessi negativi in campo occupazionale di particolare rilevanza.

3. Nei casi di cui ai commi 1 e 2, il decreto ministeriale potrà disporre anche l'estinzione della obbligazione per sanzioni amministrative connesse con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi.

4. Nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui ai commi 1 e 2, i soggetti che abbiano avanzato al Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed agli enti impositori motivata e documentata istanza per ottenere la riduzione ivi prevista, procederanno alla regolarizzazione contributiva mediante la corresponsione, in via provvisoria e salvo conguaglio, delle somme aggiuntive nella misura degli interessi legali. Ove il predetto decreto ministeriale non venga emanato entro sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della istanza di riduzione delle somme aggiuntive, gli enti impositori provvederanno all'addebito di tali somme nella misura di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

5. Con effetto dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, si applicano ai datori di lavoro che operano o hanno operato gli sgravi contributivi indebitamente o in misura maggiore di quella spettante, in luogo della sanzione prevista dall'articolo 18, comma nono, del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089.

6. I soggetti che provvedono al pagamento dei contributi o premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali, ivi compreso il Servizio per i contributi agricoli unificati, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria con il versamento di una somma aggiuntiva d'importo pari all'otto per cento in ragione d'anno del totale dei contributi o premi pendenti, entro il limite massimo del quaranta per cento dei contributi o premi complessivamente dovuti, in sostituzione di quella prevista dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, purché il versamento, ivi compreso quello della somma aggiuntiva ridotta, venga effettuato, secondo le modalità fissate dagli enti impositori, in due rate di pari importo di cui la prima entro il 15 febbraio 1991 e la seconda entro il 15 aprile 1991. I soggetti predetti sono tenuti, entro il 15 febbraio 1991 a presentare agli enti impositori, a pena di decadenza, apposita domanda secondo lo schema predisposto dagli enti medesimi. La riduzione di cui al presente comma spetta altresì ai soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano provveduto al pagamento dei soli contributi o premi, relativi ai periodi fino a tutto il mese di agosto 1990 e che versino, in unica soluzione, la relativa somma aggiuntiva ridotta entro trenta giorni dalla richiesta degli enti impositori. Il pagamento dei contributi o premi e/o delle somme aggiuntive oltre i termini sopra indicati, comporta la decadenza dal beneficio di cui al presente comma.

7. La riduzione di cui al comma 6 si applica anche ai contribuenti i cui crediti per contributi o premi sono stati inseriti nei ruoli esattoriali ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 7, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389. A tali fini, i contribuenti che abbiano già provveduto a versare ai concessionari di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, i contributi o i premi senza pagamento di somme aggiuntive o vi provvedano entro il 15 aprile 1991, sono ammessi a regolarizzare la loro posizione debitoria mediante la corresponsione ai concessionari medesimi, entro la stessa data, delle somme aggiuntive determinate ai sensi del comma 6 in sostituzione di quelle iscritte al ruolo. I concessionari sono tenuti a comunicare agli enti impositori i dati relativi ai versamenti effettuati dai singoli contribuenti che si sono avvalsi della regolarizzazione, secondo le modalità che saranno fissate dagli enti stessi.

8. La regolarizzazione estingue i reati previsti da leggi speciali in materia di versamenti di contributi o premi e le obbligazioni per sanzioni amministrative e per ogni altro onere accessorio connessi con la denuncia ed il versamento dei contributi o dei premi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 51 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, nonché all'articolo 18 del decreto-legge 30 agosto 1968, n. 918, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, in materia di sgravi degli oneri sociali, con esclusione delle spese legali e degli aggi connessi alla riscossione dei contributi a mezzo ruoli esattoriali. In caso di regolarizzazione non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389.

9. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 15 aprile 1991 sono sospesi i processi penali relativi a fatti di cui al comma 8.

10. Per le imprese che alla data di entrata in vigore del presente decreto si trovino in stato di amministrazione controllata o amministrazione straordinaria, il termine per il pagamento dei contributi o dei premi per la regolarizzazione della posizione debitoria è differito all'ultimo giorno del mese successivo a quello della cessazione dell'amministrazione controllata o straordinaria.

11. Dopo il terzo comma dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente:

«Non è altresì considerato violazione del segreto di ufficio lo scambio di informazioni tra Amministrazione finanziaria, ivi compresa la Guardia di finanza, i comuni e loro consorzi e le comunità montane, lo SCAU, l'INAIL e gli enti pubblici gestori di forme obbligatorie di previdenza di cui alla tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70, ai fini della verifica sulla correttezza dei comportamenti dei soggetti tenuti all'adempimento degli obblighi contributivi e fiscali».

12. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, del tesoro e delle finanze, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti termini e modalità per l'attuazione di quanto previsto dal comma 11.

13. Le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48, sono estese a tutti gli enti di cui al comma 11.

14. All'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

«*3-bis*. I progetti di cui al comma 1 dovranno in particolare essere finalizzati alla realizzazione di programmi per la lotta e il recupero delle omissioni ed evasioni contributive, sulla base di specifiche, in termini finanziari, che verranno sottoposte all'esame del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Il comitato esecutivo dell'Istituto definirà la quota dello stanziamento fissato ai sensi del comma 3 da destinare al finanziamento di incentivi connessi alla realizzazione dei predetti programmi. Tale quota non può essere comunque inferiore al 50 per cento della somma destinata a compensi incentivanti. Il pagamento dei compensi di cui al presente comma è disposto previa valutazione e verifica dei risultati conseguiti, che dovranno essere comunicati al Ministro del lavoro e della previdenza sociale».

Art. 4.

*Interventi a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia*

1. I cittadini italiani rimpatriati dalla Libia possono ottenere dall'INPS la ricostituzione, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i

superstiti, delle posizioni assicurative relative a periodi di lavoro dipendente ed autonomo effettuato in Libia dal 1° luglio 1957 al 21 luglio 1970, previa presentazione di domanda corredata da documentazione comprovante l'attività svolta e la durata dei periodi di assicurazione ovvero, nell'impossibilità di produrla, da dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e con effetti dalla data di presentazione della domanda medesima. La predetta facoltà compete anche ai superstiti ai fini del conseguimento di pensioni indirette o di reversibilità.

2. La ricostituzione di cui al comma 1 dà titolo ad un accredito, per ciascuna settimana di attività lavorativa prestata in Libia, del contributo base corrispondente alla classe media di contribuzione in vigore in Italia nei periodi cui l'accredito si riferisce ed i relativi oneri, determinati ai sensi dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono posti a carico della gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che viene corrispondentemente reintegrata sulla base di apposita rendicontazione.

3. L'importo dei contributi versati direttamente dai lavoratori all'INPS per i periodi per i quali viene effettuata la ricostituzione in base ai commi 1 e 2 sarà rimborsato, a domanda degli interessati, dedotta la quota parte relativa ai periodi già goduti della corrispondente pensione.

4. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 85 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3665 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

Art. 5.

*Garanzie in favore dei dipendenti da imprese sottoposte a procedura di amministrazione straordinaria in materia di trattamento di fine rapporto.*

1. I trattamenti di fine rapporto dovuti ai dipendenti delle imprese sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il cui rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari, ovvero dovute ai dipendenti delle imprese che, pur non avendo ottenuto la continuazione dell'esercizio, facciano parte dello stesso gruppo e nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone l'iniziale assoggettamento alla procedura di amministrazione straordinaria, con continuazione dell'esercizio di impresa, di società facente parte dello stesso gruppo, sono considerate fino a tutto il 1990 per il loro intero importo come debiti contratti per la continuazione dell'esercizio dell'impresa agli effetti dell'articolo 111, primo comma, n. 1), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, si applicano *ex tunc*, e fino a tutto il 1990, dalla data di cessazione dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa, anche nei confronti dei dipendenti delle imprese sottoposte, a norma del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, alla procedura di amministrazione straordinaria con riferimento alla data delle risoluzioni dei rapporti di lavoro intervenute a decorrere dai due anni precedenti l'emanazione del provvedimento che dispone la continuazione dell'esercizio di impresa da parte del commissario o dei commissari. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma per l'anno 1990, valutato in lire 6.629 milioni, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

Art. 6

*Regime delle prescrizioni delle prestazioni previdenziali*

1. I termini previsti dall'articolo 47, commi secondo e terzo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, sono posti a pena di decadenza per l'esercizio del diritto alla prestazione previdenziale. La decadenza determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale. In caso di mancata proposizione di ricorso amministrativo, i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 hanno efficacia retroattiva, ma non si applicano ai processi che sono in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

*Retribuzione imponibile per i detenuti ed internati ammessi al lavoro in carcere*

1. L'articolo 1, commi 1 e 2, secondo periodo, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si interpreta nel senso che per i detenuti ed internati lavoranti alle dipendenze dell'Amministrazione penitenziaria, il calcolo dei contributi previdenziali ed assistenziali si effettua sulla determinazione della mercede stabilita ai sensi dell'articolo 22 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'articolo 7 della legge 10 ottobre 1986, n. 663.

Art. 8.

*Trattamento economico delle lavoratrici madri dipendenti da amministrazioni pubbliche*

1. L'articolo 13, secondo comma, della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, va interpretato nel senso che il trattamento economico previsto dal combinato disposto degli articoli 15, primo comma, e 17 della medesima legge si applica anche alle lavoratrici madri assunte a tempo

determinato dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, dalle regioni, dalle province, dai comuni e dagli altri enti pubblici, salvo che i relativi ordinamenti prevedano condizioni di migliore favore. Tale trattamento economico viene corrisposto direttamente dalle amministrazioni o enti di appartenenza.

Art. 9.
*Casse edili*

1. L'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, deve essere interpretato nel senso che sono escluse dalla base imponibile dei contributi di previdenza e di assistenza sociale le somme a carico del datore di lavoro e del lavoratore versate alle casse edili. I versamenti contributivi sulle predette somme restano salvi e conservano la loro efficacia se effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

2. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, le somme di cui al comma 1 sono assoggettate a contribuzione di previdenza e di assistenza nella misura pari al 15 per cento del loro ammontare.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano alle somme che vengono versate alle citate casse per ferie, gratifica natalizia e riposi annui, le quali restano soggette a contribuzione per il loro intero ammontare.

Art. 10.
*Disposizioni in materia di prestazioni familiari per i lavoratori occupati nella CEE*

1. Il lavoratore, il cui coniuge svolge attività lavorativa all'estero in uno degli Stati membri della CEE ed il cui nucleo familiare risiede in tutto o in parte in Italia, è tenuto a presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, la dichiarazione reddituale prevista dalle norme in materia di prestazioni familiari ai fini dell'applicazione delle disposizioni comunitarie di cui al capitolo VII del regolamento del Consiglio delle comunità europee n. 1408/71 del 14 giugno 1971. Per il medesimo fine, il datore di lavoro è tenuto a fornire all'Istituto nazionale della previdenza sociale, su richiesta dell'Istituto stesso, ogni notizia e documento utile. In caso di inottemperanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 85 del testo unico delle norme concernenti gli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797.

Art. 11.
*Disposizioni in materia di finanziamento degli istituti di patronato*

1. Una quota pari all'undici per cento delle somme affluite, per l'esercizio 1989, al fondo di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, è ripartita tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale, operanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, che, avendo attuato una ristrutturazione della propria organizzazione, abbiano dovuto far ricorso al credito bancario per far fronte agli oneri di gestione, in misura proporzionale ai debiti bancari e finanziari evidenziati da ciascun istituto nel rendiconto relativo all'esercizio 1987 e rettificati secondo le eventuali osservazioni formulate al riguardo dal Ministero vigilante. Sulle somme disponibili il Ministero del lavoro e della previdenza sociale può erogare agli istituti interessati acconti nei limiti dei sette decimi delle somme stesse. All'attribuzione definitiva delle somme si procede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Le disposizioni di cui al comma 10 dell'articolo 4 del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, si applicano anche per le ripartizioni definitive tra gli istituti di patronato e di assistenza sociale dei fondi di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, da effettuarsi per gli anni 1990, 1991 e 1992.

Art. 12.
*Disposizioni a beneficio di lavoratori agricoli per le calamità naturali intervenute negli anni 1988, 1989 e 1990*

1. Agli impiegati ed operai agricoli con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendenti da imprese site in comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, può essere concesso, per i medesimi anni, il trattamento di cui all'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, per un periodo non superiore a novanta giorni.

2. Il trattamento di integrazione salariale concesso ai sensi del comma 1 può essere erogato, anche in mancanza dei requisiti di cui all'articolo 8, comma terzo, della legge 8 agosto 1972, n. 457, ai lavoratori che, al momento della sospensione per la quale il trattamento viene richiesto, possano far valere almeno un anno di anzianità presso l'impresa. I periodi di corresponsione del predetto trattamento non concorrono alla configurazione del limite massimo di durata previsto dall'articolo 8, comma primo, della predetta legge n. 457 del 1972 e costituiscono periodi lavorativi ai fini del requisito di cui all'articolo 8, comma terzo, della citata legge n. 457 del 1972.

3. Nel caso in cui gli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti, negli anni 1988, 1989 e 1990, da eccezionali calamità o avversità atmosferiche ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, siano rimasti privi di occupazione, nei medesimi anni, in conseguenza dei predetti eventi, è ad essi riconosciuto, ai fini previdenziali e assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate nell'anno 1988, nell'anno 1989 e nell'anno 1990, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute, rispettivamente, negli anni 1987, 1988 e 1989, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dalla effettiva attività lavorativa svolta. Il predetto beneficio relativo all'anno 1990 viene concesso a condizione che i destinatari abbiano prestato nell'anno medesimo almeno dieci giornate di lavoro. Lo stesso diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali è esteso a favore dei piccoli coloni e compartecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità. Il termine di presentazione delle domande di prestazioni di

disoccupazione da parte dei suddetti lavoratori che si avvalgono, per il perfezionamento del diritto, delle giornate riconosciute nell'anno precedente, è fissato, rispettivamente, al 30 giugno 1989, al 30 giugno 1990 e al 30 giugno 1991.

4. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutati in lire 3 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 3,5 miliardi per l'anno 1990 e in lire 4 miliardi per l'anno 1991, sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

Art. 13.
*Differimento di termini*

1. Per il primo anno di applicazione della legge 2 agosto 1990, n. 233, i termini indicati dall'articolo 13, comma primo, della legge 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai coltivatori diretti e dai coloni e dai mezzadri e loro concedenti, sono spostati al giorno 10 dei mesi di novembre dell'anno di competenza e di gennaio, marzo e maggio dell'anno successivo.

2. Il termine di presentazione della dichiarazione aziendale di cui all'art. 14, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, è prorogato al 31 marzo 1991.

Art. 14.
*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
FORMICA, *Ministro delle finanze*
CARLI, *Ministro del tesoro*
MAMMÌ, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*
BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

90G0054

DECRETO-LEGGE 28 gennaio 1991, n. 29.

**Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di trattamenti di disoccupazione, di integrazione salariale, di pensionamento anticipato, di collocamento della manodopera, nonché di assicurare il finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione e di taluni lavori nelle aree napoletana e palermitana e di disciplinare la normativa sui contratti di formazione e lavoro;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1991;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.
*Norme in materia di trattamenti di disoccupazione*

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, ivi comprese quelle in materia di

contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *b)*.

Art. 2.

*Proroga del trattamento di integrazione salariale*

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1991. Sono prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al 30 aprile 1991 i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 258 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al 30 aprile 1991.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che

presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 22 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, fino al 30 aprile 1991, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 3,6 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle 160 unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 ai sensi dell'articolo 1 della citata legge n. 64 del 1986. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede: *a)* relativamente all'anno 1990 a carico della disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; *b)* relativamente agli anni 1991 e 1992 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

### Art. 3.

*Norme di interpretazione autentica*

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2. L'articolo 8, comma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155.

Art. 4.

*Disposizioni diverse*

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1991. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in lire 27 miliardi per il 1991, si provvede: *a)* relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; *b)* relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 aprile 1991, purché entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 1,5 miliardi per il 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

3. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 aprile 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati.

5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.

6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicità, attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validità, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana partecipa con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, alla attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.

8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui

iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

*Norme in materia di pensionamento anticipato*

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 30 aprile 1991, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a*) e *c*), della legge 12 agosto 1977, n. 675, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi in sede governativa inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4 è differito al 31 dicembre 1990 onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989, nel limite massimo di cinquanta unità. Al relativo onere, valutato in lire 3 miliardi, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e ai fini della loro copertura si provvede:

*a)* quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

*b)* quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera *a)*, il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis*. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

Art. 6

*Norme in materia di occupazione*

1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-*ter* e 7-*quater* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120.

2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

*Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione*

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria.».

6. Ai fini della ripartizione delle somme di cui al presente articolo, il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche nel conto dei residui passivi.

Art. 8.

*Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990 si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

Art. 9.

*Norme in materia di contratti di formazione e lavoro*

1. Il comma 3 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.».

Art. 10.

*Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro*

1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

2. All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede: *a)* per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1989 e corrispondente capitolo per l'anno successivo; *b)* per gli anni 1991 e 1992 a carico della disponibilità finanziarie di cui all'articolo 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, con versamento degli importi relativi in apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato per gli anni finanziari 1991 e 1992, ai fini della loro iscrizione nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonché, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 27 febbraio 1987, n. 56, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono aumentati di quattro unità; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unità, i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro *B* della medesima tabella XV.

5. Per assicurare la piena funzionalità degli uffici centrali e periferici, le dotazioni organiche del Ministero del lavoro e della previdenza sociale sono rideterminate mediante l'unificazione delle tabelle organiche *A* e *B*,

ordinarie e soprannumerarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 giugno 1987 e così suddivise: nona qualifica funzionale n. 867, ottava qualifica n. 5072, settima qualifica n. 5223, sesta qualifica n. 6210, quinta qualifica n. 3242, quarta qualifica n. 881, terza qualifica n. 752.

6. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 4577 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'esercizio finanziario 1991, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 15, comma 52, della legge 11 marzo 1988, n. 67.

Art. 11.

*Inquadramento del personale di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400*

1. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risulti eccedente rispetto ai posti disponibili di ruolo nelle singole qualifiche viene inquadrato in soprannumero con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, salvo riassorbimento con le successive vacanze organiche nelle qualifiche corrispondenti.

Art. 12.

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1991

COSSIGA

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DONAT CATTIN, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BATTAGLIA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

GASPARI, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

91G0055

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 27 dicembre 1990.

**Modificazioni agli articoli 1 e 2 del decreto interministeriale 8 agosto 1986, concernente il tasso di riferimento da praticare per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio.**

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modifiche ed integrazioni, recante provvedimenti per l'ordinamento del credito agrario;

Visto il decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, recante modifiche al sistema di variazione automatica del tasso di riferimento da praticare sulle operazioni di credito agrario di esercizio in precedenza stabilite con decreto interministeriale del 7 dicembre 1983;

Considerato che, ai sensi della normativa di cui al citato decreto interministeriale, il suddetto tasso di riferimento viene determinato in relazione alla variazione del rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria ed alla maggiorazione forfettaria;

Attesa l'esigenza di differenziare la misura del suddetto tasso in relazione alla durata delle operazioni;

Ritenuta l'urgenza, ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Decreta:

Gli articoli 1 e 2 del citato decreto interministeriale dell'8 agosto 1986, sono sostituiti dai seguenti:

Art. 1.

Il tasso di riferimento da praticare dagli istituti ed enti esercenti il credito agrario, per le operazioni agevolate di credito agrario di esercizio, è determinato in relazione alla variazione dei seguenti parametri:

*a)* rendimento medio dei BOT e della lira interbancaria per le operazioni fino a diciotto mesi;

*b)* rendimento medio lordo dei BOT, della lira interbancaria e del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta per le operazioni oltre i diciotto mesi.

Il parametro di cui al punto *a)* è pari alla media aritmetica semplice tra il rendimento composto medio ponderato riferito all'anno commerciale dei buoni ordinari del Tesoro a sei e a dodici mesi collocati presso gli operatori con esclusione della Banca d'Italia rilevato in sede d'asta nel mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione e quello della lira interbancaria, come risulta dal Bollettino della Banca d'Italia relativo allo stesso mese.

Il parametro di cui al punto *b)* è pari alla media aritmetica semplice tra il parametro fissato per le operazioni fino a diciotto mesi ed il rendimento effettivo medio lordo del campione di titoli pubblici soggetti ad imposta, come rilevato dalla Banca d'Italia e relativo al mese precedente quello in cui viene effettuata la segnalazione.

Ai valori come sopra calcolati va aggiunta la maggiorazione forfettaria che rappresenta l'altro elemento del tasso di riferimento.

Art. 2.

La variazione o la conferma dei parametri di cui al precedente articolo sarà comunicata dalla Banca d'Italia al Ministero del tesoro - Direzione geneale del Tesoro, nei primi venti giorni del mese precedente l'inizio del bimestre nel quale avrà effetto, sarà resa nota mediante la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del relativo decreto ed avrà applicazione con decorrenza dal primo giorno del bimestre cui si riferisce.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 dicembre 1990

*Il Ministro del tesoro*
CARLI

*Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste*
SACCOMANDI

*Registrato alla Corte dei conti il 18 gennaio 1991*
*Registro n. 2 Tesoro, foglio n. 126*

91A0372

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI PARMA

DECRETO RETTORALE 6 aprile 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1692, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Lo statuto di questo Ateneo, approvato e modificato con i decreti sopraindicati è ulteriormente modificato come appresso:

*Articolo unico*

Nella normativa generale sulle scuole dirette a fini speciali, all'art. 361 concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università degli studi di Parma, è soppressa la denominazione della scuola diretta a fini speciali di «servizio sociale» e sostituita dalla seguente «assistenti sociali».

Dopo l'art. 368, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono soppressi la denominazione della scuola speciale di servizio sociale con i relativi articoli, da 369 a 378 compresi, e sostituiti dai seguenti nuovi articoli ed intitolazione:

*Scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali*

Art. 369. — È istituita presso l'Università degli studi di Parma, la scuola diretta a fini speciali per assistenti sociali.

La scuola rilascia il diploma di assistente sociale.

Art. 370. — La scuola ha la durata di tre anni.

Ciascun anno prevede in media trecento ore di insegnamento e trecento ore di attività pratiche guidate.

In base alle strutture disponibili, la scuola è in grado di accettare un numero massimo di trenta studenti per ciascun anno di corso e per un totale di novanta studenti.

Art. 371. — Concorrono alla costituzione della scuola le facoltà di giurisprudenza, medicina e chirurgia e lettere e filosofia.

Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola.

Art. 372. — Le discipline obbligatorie da impartire nella scuola sono le seguenti:

1) Discipline professionali caratterizzanti la scuola:

principi e fondamenti del servizio sociale (annuale);

metodi e tecniche del servizio sociale I;

metodi e tecniche del servizio sociale II;

metodi e tecniche del servizio sociale III;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

ricerca applicata al servizio sociale (biennale con un unico esame al termine del biennio);

politica dei servizi sociali (annuale);

Totale esami del gruppo: otto.

2) Discipline di base:

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia (annuale);

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione (annuale);

politica e legislazione sociale (annuale);

psicologia e sociologia della devianza (annuale);

istituzioni di sociologia (annuale);

medicina sociale e igiene (annuale);

psicologia dello sviluppo con elementi di psicopatologia (biennale con un unico esame al termine del biennio).

Totale esami del gruppo: sette.

Totale esami discipline obbligatorie: quindici.

Le discipline obbligatorie sono così ripartite e negli anni del corso:

Discipline obbligatorie del primo anno:

principi e fondamenti del servizio sociale;

metodi e tecniche del servizio sociale I;

diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia;

diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione;

medicina sociale e igiene;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (primo anno).

Discipline obbligatorie del secondo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale II;

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali I;

psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia (secondo anno);

istituzioni di sociologia;

ricerca applicata al servizio sociale (primo anno);

politica e legislazione sociale.

Discipline obbligatorie del terzo anno:

metodi e tecniche del servizio sociale III;

ricerca applicata al servizio sociale (secondo anno);

programmazione, amministrazione e organizzazione dei servizi sociali II;

politica dei servizi sociali;

psicologia e sociologia della devianza.

Tutte le discipline obbligatorie sono istituite nella scuola e non possono essere mutate.

Le discipline opzionali sono le seguenti:

1) antropologia culturale;
2) diritto penale;
3) diritto penitenziario;
4) economia politica;
5) igiene mentale e psichiatria;
6) psicologia dei gruppi e delle istituzioni;
7) psicologia sociale;
8) sociologia della famiglia;
9) statistica sociale;
10) storia delle istituzioni politiche.

La scuola determina ogni anno quattro discipline opzionali tra le quali lo studente dovrà sceglierne non meno di tre.

Non sono ammesse abbreviazioni di corso.

Le propedeuticità sono le seguenti:

non si può essere ammessi a sostenere gli esami di «politica e legislazione sociale» se non si sono superati gli esami di «diritto privato, con particolare riguardo al diritto di famiglia» e di «diritto pubblico, con particolare riguardo all'organizzazione della pubblica amministrazione»;

non si può essere ammessi a sostenere l'esame di «psicologia e sociologia della devianza», se non si sono superati gli esami di «psicologia dello sviluppo, con elementi di psicopatologia» e di «istituzioni di sociologia»;

non si può essere ammessi a frequentare il tirocinio pratico nel secondo anno se non si sono superati gli esami di «principi e fondamenti del servizio sociale» e di «metodi e tecniche del servizio sociale I».

Art. 373. — L'attività pratica comporta la frequenza obbligatoria per lo studente dei tirocini professionali e delle esercitazioni.

Art. 374. — Il tirocinio pratico si svolge di norma sotto la guida di un docente di materia professionale per almeno due anni e per un minimo di due giorni la settimana, per periodi continuativi e per un minimo complessivo di cinquecento ore nel triennio.

La guida del docente si esplica anche attraverso un collegamento con i supervisori degli enti convenzionati.

Lo studente ha facoltà di ripetere il tirocinio, in caso di valutazione negativa

La frequenza alle lezioni e la partecipazione al tirocinio sono obbligatorie per almeno due terzi dell'orario previsto.

Art. 375. — Gli esami di profitto si svolgono secondo le vigenti norme universitarie.

Art. 376. — L'esame di diploma, sostenuto davanti ad una commissione costituita secondo le vigenti norme universitarie, consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un argomento di natura teorico-applicativa, assegnato almeno sei mesi prima.

Lo studente viene ammesso all'esame di diploma solo ove abbia frequentato i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali ed in almeno tre insegnamenti opzionali e tenuto conto del tirocinio pratico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Parma, 6 aprile 1990

*Il rettore:* OCCHIOCUPO

91A0373

DECRETO RETTORALE 30 novembre 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 21 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e in particolare l'art. 16, comma primo, relative alle modifiche di statuto;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 maggio 1989 che istituisce il corso di laurea in «scienze ambientali» presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali di questo Ateneo;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche di questo Ateneo;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nella deliberazione degli organi accademici di questa Università e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale;

Decreta:

Art. 1.

All'art. 90 dopo la lettera *H)* è aggiunta la laurea in «scienze ambientali».

Dopo l'art. 135 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli con il conseguente spostamento della numerazione successiva.

CORSO DI LAUREA IN SCIENZE AMBIENTALI

Art. 136. — Titolo di ammissione al corso di laurea è quello previsto dal primo comma dell'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Art. 137 *(Scopo del corso di laurea).* — Obiettivo del corso di laurea in scienze ambientali è la formazione di un laureato che, nella sua espressione professionale più completa, unisca ad una cultura d'ambiente a indirizzo sistemico una specializzazione per intervenire nell'analisi e nella gestione di un dato sistema, processo o risorsa ambientale.

Il laureato in scienze ambientali si differenzia:

dal professionista di settore, operatore che si appropria di una cultura d'ambiente avanzata attraverso la frequenza dell'indirizzo ambientale di un corso di laurea disciplinare (chimica, biologia, geologia, fisica, ecc.).

Si parla, in questo caso, di un chimico ambientale, di un biologo ambientale, ecc. Queste professionalità evidenziano, tra l'altro, il contributo specialistico che le aree disciplinari sono chiamate a dare all'analisi e alla gestione dell'ambiente;

dal laureato in scienze naturali, che, grazie al nuovo ordinamento didattico della relativa laurea, può sviluppare un'identità professionale riferita:

alla ricerca, al ripristino e alla gestione del vasto settore della naturalità;

all'insegnamento delle scienze naturali nelle scuole di vario ordine e grado;

all'attività di programmazione e di gestione di progetti di educazione e di informazione ambientale, di musei naturalistici e di iniziative similari.

Il laureato in scienze ambientali, invece, grazie al duplice carattere di generalista e di specialista richiesto dal suo profilo professionale, deve essere in grado:

di analizzare problemi complessi che emergono da una errata gestione dei sistemi ambientali naturali ed antropizzati, dei processi e delle risorse naturali, formulando proposte per il ripristino qualitativo di esse;

di partecipare alle attività di programmazione, gestione e governo dell'ambiente;

di concorrere, a pieno titolo, all'elaborazione dei dossiers d'impatto ambientale e alla valutazione degli stessi.

*Durata e articolazione del corso.*

Il corso di studi per il conseguimento della laurea in scienze ambientali presenta:

una durata di cinque anni;

una struttura in trentadue discipline annuali che danno luogo a ventotto esami dei quali quattro integrati (per le discipline indicate l'esame integrato è obbligatorio);

un'impegno didattico complessivo di duemilasettecentoventi ore.

Il numero degli studenti ammessi alla frequenza sarà determinato di anno in anno dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica su proposta della facoltà anche in dipendenza delle prospettive della domanda del mercato del lavoro.

Il corso di studi è suddiviso in un biennio propedeutico ed in un triennio. Quest'ultimo è costituito da discipline di indirizzo e di orientamento.

Lo studente dovrà dimostrare, attraverso idonee verifiche, di aver acquisito:

durante il biennio, grazie a insegnamenti disciplinari, teorici e sperimentali e ad attività integrative interdisciplinari, una valida formazione ambientale di base a indirizzo sistemico, che conferirà una base concettuale e metodologica unitaria a tutto il corso di laurea;

durante il triennio, l'avvio ad una professionalità con competenze specialistiche. L'interazione tra gli insegnamenti del biennio e del triennio e le attività integrative porranno l'allievo in grado di rispondere a domande di analisi dell'ambiente e di impostare e di risolvere problemi riguardanti sia processi ecologici, sia la gestione del territorio, in vista della promozione della qualità dell'ambiente e delle sue risorse.

Art. 138 *(Biennio propedeutico)*. — Gli insegnamenti del biennio propedeutico sono costituiti da quattordici discipline di formazione generale identificate nominativamente, obbligatorie per tutti gli indirizzi e danno luogo a dodici esami di cui due integrati:

*1° Anno:*

1) istituzioni di matematica I;

2) fisica generale I;

3) chimica generale ed inorganica;

4) biologia I *(a)* (area biologica generale);

5) litologia e geologia;

6) diritto e legislazione dell'ambiente.

*2° Anno:*

1) istituzioni di matematica II;

2) fisica generale II;

3) chimica organica;

4) biologia II *(b)* area fisiologica generale;

5) ecologia;

6) fondamenti di analisi di sistemi ecologici (5 e 6 esame integrato);

7) laboratorio di fisica generale (2 e 7 esame integrato);

8) economia dell'ambiente.

Nel biennio propedeutico sono obbligatorie esercitazioni pratiche (ivi compresi esercitazioni numeriche, metodi di osservazione, campionamento e misure) secondo quanto previsto dall'art. 6, primo comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva del biennio è di millecentonovanta, e di conseguenza ogni disciplina dispone di ottantacinque ore.

Di queste, cinquanta ore saranno dedicate all'insegnamento teorico, venticinque alle esercitazioni di laboratorio e di campagna, integrate all'interno dalle singole aree e tra le varie aree.

Art. 139 *(Indirizzo terrestre)*. — Titolo conseguibile: laurea in scienze ambientali, indirizzo terrestre.

*Scopo.*

L'indirizzo terrestre si propone di concorrere alla formazione di professionalità con competenze in analisi e in gestione di processi e di ambienti quali acque interne, suolo, ambienti terrestri ed umani (agricoli, industriali e del terziario) nella condizione normale e alterata.

L'indirizzo terrestre prevede dodici discipline obbligatorie, identificate nominalmente, con dieci esami di cui due integrati.

*3° Anno:*

1) chimica analitica;

2) ecologia applicata;

3) fisica terrestre;

4) geopedologia;

5) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

6) laboratorio di analisi chimica (1 e 6 esame integrato);

7) laboratorio di geopedologia (4 e 7 esame integrato).

*4° Anno:*

1) climatologia e meteorologia;

2) idrologia e idrogeologia;

3) metodi probabilistici, statistici e processi stocastici;

4) microbiologia.

*5° Anno:*

1) principi di valutazione di impatto ambientale.

Anche per le discipline di indirizzo vale quanto detto per le esercitazioni per il biennio propedeutico.

Il monte orario per l'attività didattica di indirizzo è di milleventi ore e, di conseguenza, ogni disciplina di ottantacinque ore.

Di queste, cinquanta ore saranno dedicate all'insegnamento teorico, venticinque alle esercitazioni di laboratorio e di campagna, integrate all'interno dalle singole aree e tra le varie aree.

Art. 140 *(Orientamento biologico)*. — L'attività di orientamento che, assieme al lavoro di tesi di laurea, completa la didattica del corso di scienze ambientali si esplica attraverso:

propri contenuti;

blocchi facoltativi costruiti con insegnamenti indicati nell'apposita tabella;

la didattica integrata.

Quanto a contenuti, in accordo con il dettato della tabella XXXV, l'Università di Parma adotta l'orientamento biologico dell'indirizzo terrestre.

La didattica dell'orientamento si esprime attraverso la proposta della facoltà di blocchi facoltativi ognuno dei quali organizza le conoscenze e le metodologie disciplinari del biennio, dell'indirizzo e proprie a supporto di un profilo professionale per il laureato in scienze ambientali.

Una formazione professionale completa, ovviamente, potrà essere data soltanto attraverso un dottorato di ricerca per il profilo del ricercatore e nel quadro di una scuola di specializzazione per una figura di professionista laureato con competenze in uno specifico settore della gestione e del governo dell'ambiente.

La tabella 1 reca l'elenco delle discipline per la formazione di uno o più blocchi alternativi.

Lo studente è tenuto a scegliere uno di questi blocchi.

Ogni blocco è costituito da sei discipline ognuna delle quali dispone di ottantacinque ore di insegnamento per anno.

Di queste la facoltà ne proporrà quattro e due le sceglierà lo studente, anche da elenchi di diversi orientamenti (purché coerenti con quello adottato) a completamento dei trentadue insegnamenti previsti dal curricolo.

Il monte orario per l'attività didattica complessiva relativa alle sei discipline ammonta a cinquecentodieci ore ognuna delle quali dispone di ottantacinque ore.

Per l'orientamento sarà adottato il metodo della didattica integrata meglio funzionale agli obiettivi formativi dei blocchi, fermo restando il monte orario fissato, nonché il numero delle discipline e degli esami.

Il corso integrato è costituito da una disciplina che dà titolarità al docente e da altre discipline che concorrono alla realizzazione del corso stesso nei limiti di ore di didattica attribuite a ogni disciplina ausiliaria dal consiglio di facoltà su proposta del consiglio di corso di laurea.

Le discipline che concorreranno alla realizzazione di ogni corso integrato, saranno elencate nel manifesto degli studi.

TABELLA 1

## ELENCO DELLE DISCIPLINE DELL'ORIENTAMENTO BIOLOGICO

1) Analisi costi-benefici
2) Antropologia
3) Biochimica
4) Biochimica applicata
5) Biogeografia
6) Biopedologia
7) Conservazione e protezione della natura
8) Cooperazione internazionale per la tutela dell'ambiente
9) Economia dello sviluppo e tutela dell'ambiente
10) Etologia
11) Fisiologia comparata
12) Fisiologia vegetale
13) Genetica
14) Genetica di popolazioni
15) Geografia economica
16) Geografia fisica
17) Gestione delle risorse idriche
18) Idrobiologia
19) Igiene
20) Istituzioni e politica comunitaria dell'ambiente
21) Limnologia
22) Metodi e tecniche di disinquinamento
23) Modelli matematici
24) Politica economica dell'ambiente
25) Radioattività
26) Ricerca operativa e pianificazione delle risorse
27) Sistematica animale
28) Sistematica vegetale

*Esami.*

Il consiglio di corso di laurea determina, nel rispetto delle norme vigenti, le modalità di svolgimento degli esami, fermo restando gli esami integrati previsti dalla tabella. Per questi ultimi, le commissioni di esame sono costituite dai docenti titolari degli insegnamenti che danno luogo all'esame integrato secondo le norme dettate dall'art. 160 del testo unico e dell'art. 42 del regolamento degli studenti.

*Propedeuticità.*

Sono ammessi al terzo anno gli studenti che hanno superato almeno dieci esami dei dodici previsti nel biennio.

Per sostenere gli esami del triennio occorre aver superato tutti gli esami del biennio.

*Corso di lingua straniera.*

Lo studente, preferibilmente nel biennio propedeutico, è tenuto a sostenere un colloquio di conoscenza veicolare di lingua straniera.

*Tesi di laurea.*

La tesi di laurea comporta un lavoro sperimentale.

Per l'elaborazione della tesi è obbligatoria la frequenza per almeno un anno presso un laboratorio scientifico sotto la responsabilità del relatore.

L'esame di laurea consiste nella discussione della tesi dalla quale dovrà emergere, oltre alla capacità di

condurre direttamente le operazioni sperimentali e di valutare criticamente i «dati ottenuti» anche una solida cultura d'ambiente.

Parma, 30 novembre 1990

*Il rettore:* OCCHIOCUPO

91A0374

## UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 27 novembre 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 19 giugno 1990;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 52 relativo al corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti:

psicologia;
tossicologia;
chirurgia plastica e ricostruttiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 27 novembre 1990

*Il rettore:* VELLANI

91A0375

DECRETO RETTORALE 11 dicembre 1990.

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 14 agosto 1982, n. 590;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, in particolare, l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria approvata dal senato accademico nella seduta del 14 giugno 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del 30 ottobre 1990;

Decreta:

*Articolo unico*

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse è ulteriormente modificato come appresso:

All'art. 9 relativo al corso di laurea in giurisprudenza, all'elenco degli insegnamenti complementari, sono aggiunti i seguenti:

economia e finanza aziendale;
diritto delle società;
storia delle codificazioni;
istituzioni di diritto penale;
diritto penale commerciale;
diritto dell'esecuzione penale;
istituzioni di diritto pubblico;
diritto sindacale;
diritto dei trasporti;
sociologia del diritto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 11 dicembre 1990

*Il rettore:* VELLANI

91A0376

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Mancata conversione del decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350, recante: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi».**

Il decreto-legge 27 novembre 1990, n. 350, recante: «Disposizioni relative all'assoggettamento di talune plusvalenze ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 278 del 28 novembre 1990.

90A0416

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Limitazione delle funzioni consolari ai titolari di alcuni uffici consolari onorari in Argentina**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Art. 1.

Ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Avellaneda, Campana, Moròn, San Martin, San Isidro, Pergamino, Moreno e San Miguel (Argentina), posti alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Buenos Aires, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

*a)* trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti agli uffici stessi dalle competenti autorità argentine, ai sensi dell'accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile (Roma, 9 dicembre 1987), fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Buenos Aires;

*b)* istruzione delle pratiche di cittadinanza, ad eccezione delle specifiche procedure di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 21 aprile 1983, e loro trasmissione al consolato generale d'Italia in Buenos Aires per ogni decisione al riguardo;

*c)* rilascio di attestazioni di residenza a cittadini italiani la cui iscrizione all'AIRE risulti acquisita anche agli atti del consolato generale d'Italia in Buenos Aires, al quale verrà data comunicazione per conoscenza.

Art. 2.

Ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in San Carlos de Bariloche, Tres Arroyos, Trelew, Villa Regina, General Roca (Argentina), posti alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Bahia Blanca, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

*a)* trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti agli uffici stessi dalle competenti autorità argentine, ai sensi dell'accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile (Roma, 9 dicembre 1987), fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca;

*b)* istruzione delle pratiche di cittadinanza, ad eccezione delle specifiche procedure di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 21 aprile 1983, e loro trasmissione al consolato generale d'Italia in Bahia Blanca per ogni decisione al riguardo.

Art. 3.

Ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Tucuman e Salta (Argentina), posti alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Cordoba, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

*a)* trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti agli uffici stessi dalle competenti autorità argentine, ai sensi dell'accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile (Roma, 9 dicembre 1987), fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Cordoba;

*b)* istruzione delle pratiche di cittadinanza, ad eccezione delle specifiche procedure di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 21 aprile 1983, e loro trasmissione al consolato generale d'Italia in Cordoba per ogni decisione al riguardo;

*c)* rilascio di attestazioni di residenza a cittadini italiani la cui iscrizione all'AIRE risulti acquisita anche agli atti del consolato generale d'Italia in Cordoba, al quale verrà data comunicazione per conoscenza.

Art. 4.

Ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Lomas de Zamora, Quilmes, Junin, Mercedes, Tandil (Argentina), posti alle dipendenze del consolato generale d'Italia in La Plata, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

*a)* trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti agli uffici stessi dalle competenti autorità argentine, ai sensi dell'accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile (Roma, 9 dicembre 1987), fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in La Plata;

*b)* istruzione delle pratiche di cittadinanza, ad eccezione delle specifiche procedure di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 21 aprile 1983, e loro trasmissione al consolato generale d'Italia in La Plata per ogni decisione al riguardo;

*c)* rilascio di attestazioni di residenza a cittadini italiani la cui iscrizione all'AIRE risulti acquisita anche agli atti del consolato generale d'Italia in La Plata, al quale verrà data comunicazione per conoscenza.

Art. 5.

Ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in Santa Fè, Resistencia, Posadas, San Jorge, Rafaela, Villa Constitucion, Casila, Canada de Gomez (Argentina), posti alle dipendenze del consolato generale d'Italia in Rosario, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

*a)* trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti agli uffici stessi dalle competenti autorità argentine, ai sensi dell'accordo tra Italia e Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile (Roma, 9 dicembre 1987), fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato generale d'Italia in Rosario;

*b)* istruzione delle pratiche di cittadinanza, ad eccezione delle specifiche procedure di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 21 aprile 1983, e loro trasmissione al consolato generale d'Italia in Rosario per ogni decisione al riguardo;

*c)* rilascio di attestazioni di residenza a cittadini italiani la cui iscrizione all'AIRE risulti acquisita anche agli atti del consolato generale d'Italia in Rosario, al quale verrà data comunicazione per conoscenza.

Art. 6.

Ai titolari degli uffici consolari di seconda categoria in San Juan e San Luis (Argentina), posti alle dipendenze del consolato d'Italia in Mendoza, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

*a)* trasmissione diretta alle competenti autorità italiane, ai fini della trascrizione, degli atti di stato civile pervenuti agli uffici stessi dalle competenti autorità argentine, ai sensi dell'accordo tra Italia e

Argentina sullo scambio degli atti dello stato civile (Roma 9 dicembre 1987), fatta salva la comunicazione, per conoscenza, al consolato d'Italia in Mendoza;

*a)* istruzione delle pratiche di cittadinanza, ad eccezione delle specifiche procedure di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 21 aprile 1983, e loro trasmissione al consolato d'Italia in Mendoza per ogni decisione al riguardo.

Art. 7.

Al titolare dell'ufficio consolare di seconda categoria in San Rafael (Argentina), posto alle dipendenze del consolato d'Italia in Mendoza, sono attribuite le seguenti funzioni oltre a quelle attualmente esercitate:

*a)* istruzione delle pratiche di cittadinanza, ad eccezione delle specifiche procedure di opzione per la cittadinanza italiana ai sensi della legge n. 123 del 21 aprile 1983, e loro trasmissione al consolato d'Italia in Mendoza per ogni decisione al riguardo.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

*(Omissis).*

Decreta:

Il sig. Leonardo Osvaldo De Marco, vice console onorario in Santiago del Estero (Argentina), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Santiago del Estero e la relativa provincia, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Cordoba degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

*c)* emanazione di atti conservativi che non implichino disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

*d)* rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di residenza all'estero e i certificati di cittadinanza), vidimazioni e legalizzazioni;

*e)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 gennaio 1991

p. *Il Ministro:* LENOCI

**91A0381 - 91A0382**

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Riconoscimento e classificazione di artificio pirotecnico

Con decreto ministeriale n. 559/C.15214-XV-J del 12 novembre 1990 l'artificio pirotecnico denominato: «1604 Striscia Flash 50 cm» (d.o. Magic Whip) che il sig. Mastrominico Francesco intende importare dalla Repubblica popolare cinese è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quinta categoria, gruppo *B*, dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

**91A0379**

### Erezione in ente morale della «Fondazione Monsignor Andrea Ghetti Baden», in Milano, ed autorizzazione alla stessa ad accettare una donazione.

Con decreto del Presidente della Repubblica 15 ottobre 1990, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1990, registro n. 69 Interno, foglio n. 215, sulla proposta del Ministro dell'interno, la «Fondazione Monsignor Andrea Ghetti Baden», con sede in Milano, è stata eretta in ente morale, con approvazione del relativo statuto, nonché autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla «Opera pia delle Chiese e case parrocchiali povere della diocesi di Milano».

**91A0380**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI FERRARA

*Facoltà di magistero:*
storia della pedagogia;
lingua e letteratura tedesca;
storia delle dottrine e delle istituzioni politiche.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:*
petrografia.

POLITECNICO DI MILANO

*Facoltà di ingegneria:*
storia dell'architettura;
impianti meccanici;
tecnologie metallurgiche.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

*Facoltà di magistero:*
lingua e letteratura inglese;
storia medioevale.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

*Facoltà di ingegneria:*
meccanica razionale.

UNIVERSITÀ DI TRENTO

*Facoltà di sociologia:*
storia contemporanea.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

*Facoltà di economia e commercio:*
economia delle aziende industriali.

*Facoltà di scienze politiche:*
statistica.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**91A0378**

# MINISTERO DEL TESORO

N. 17

## Corso dei cambi del 24 gennaio 1991 presso le sottoindicate borse valori

| VALUTE | Bologna | Firenze | Genova | Milano | Napoli | Palermo | Roma | Torino | Trieste | Venezia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dollaro USA | 1116 — | 1116 — | 1115,80 | 1116 — | 1116 — | 1116 — | 1115,400 | 1116 — | 1116 — | 1116 — |
| E.C.U. | 1548,650 | 1548,650 | 1550 — | 1548,650 | 1548,650 | 1548,650 | 1548,850 | 1548,650 | 1548,650 | 1548,65 |
| Marco tedesco | 751,950 | 751,950 | 752 — | 751,950 | 751,950 | 751,950 | 751,920 | 751,950 | 751,950 | 751,95 |
| Franco francese | 221,210 | 221,210 | 221,75 | 221,210 | 221,210 | 221,210 | 221,220 | 221,210 | 221,210 | 221,20 |
| Lira sterlina | 2185,300 | 2185,300 | 2187 — | 2185,300 | 2185,300 | 2185,300 | 2185,950 | 2185,300 | 2185,300 | 2185,30 |
| Fiorino olandese | 667 — | 667 — | 667,20 | 667 — | 667 — | 667 — | 667 — | 667 — | 667 — | 667 — |
| Franco belga | 36,488 | 36,488 | 36,50 | 36,488 | 36,488 | 36,488 | 36,497 | 36,488 | 36,488 | 36,48 |
| Peseta spagnola | 11,959 | 11,959 | 11,99 | 11,959 | 11,959 | 11,959 | 11,960 | 11,959 | 11,959 | 11,95 |
| Corona danese | 195,280 | 195,280 | 195,50 | 195,280 | 195,280 | 195,280 | 195,230 | 195,280 | 195,280 | 195,28 |
| Lira irlandese | 2004,900 | 2004,900 | 2004 — | 2004,900 | 2004,900 | 2004,900 | 2004,650 | 2004,900 | 2004,900 | — |
| Dracma greca | 7,053 | 7,053 | 7,05 | 7,053 | 7,053 | 7,053 | 7,051 | 7,053 | 7,053 | — |
| Escudo portoghese | 8,477 | 8,477 | 8,43 | 8,477 | 8,477 | 8,477 | 8,471 | 8,477 | 8,477 | 8,47 |
| Dollaro canadese | 963,100 | 963,100 | 965 — | 963,100 | 963,100 | 963,100 | 963,510 | 963,100 | 963,100 | 963,10 |
| Yen giapponese | 8,463 | 8,463 | 8,48 | 8,463 | 8,463 | 8,463 | 8,463 | 8,463 | 8,463 | 8,47 |
| Franco svizzero | 891,250 | 891,250 | 891,50 | 891,250 | 891,250 | 891,250 | 891,560 | 891,250 | 891,250 | 891,25 |
| Scellino austriaco | 106,846 | 106,846 | 106,90 | 106,846 | 106,846 | 106,846 | 106,840 | 106,846 | 106,846 | 106,85 |
| Corona norvegese | 192,200 | 192,200 | 192,25 | 192,200 | 192,200 | 192,200 | 192,190 | 192,200 | 192,200 | 192,20 |
| Corona svedese | 200,810 | 200,810 | 201 — | 200,810 | 200,810 | 200,810 | 200,820 | 200,810 | 200,810 | 200,80 |
| Marco finlandese | 310,720 | 310,720 | 311 — | 310,720 | 310,720 | 310,720 | 310,800 | 310,720 | 310,720 | — |
| Dollaro australiano | 872 — | 872 — | 873 — | 872 — | 872 — | 872 — | 872 — | 872 — | 872 — | 872 — |

## Media dei titoli del 24 gennaio 1991

| Titolo | Media |
|---|---|
| Rendita 5% 1935 | 67,950 |
| Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92 | 98,550 |
| » 12% (Beni Esteri 1980) | 101,425 |
| » 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97 | 94,750 |
| Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91 | 97,100 |
| » » » 22- 6-1987/91 | 96,525 |
| » » » 18- 3-1987/94 | 81,375 |
| » » » 21- 4-1987/94 | 81,050 |
| Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96 | 95,125 |
| Certificati di credito del Tesoro 11% 1- 1-1987/92 | 99,700 |
| » » » 10% 18- 4-1987/92 | 97,925 |
| » » » 9,50% 19- 5-1987/92 | 97,300 |
| » » » 8,75% 18- 6-1987/93 | 92,525 |
| » » » 8,75% 17- 7-1987/93 | 93,375 |
| » » » 8,50% 19- 8-1987/93 | 99,975 |
| » » » 8,50% 18- 9-1987/93 | 99,975 |
| » » » TR 2,5% 1983/93 | 93,600 |

| Titolo | Media |
|---|---|
| Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 2-1984/91 | 99,975 |
| » » » » 18- 2-1986/91 | 99,950 |
| » » » » 1- 3-1984/91 | 100 — |
| » » » » 18- 3-1986/91 | 100,025 |
| » » » » 1- 4-1984/91 | 99,950 |
| » » » » 1- 5-1984/91 | 100,075 |
| » » » » 1- 6-1984/91 | 100,075 |
| » » » » 1- 7-1984/91 | 100 — |
| » » » » 1- 8-1984/91 | 100,200 |
| » » » » 1- 9-1984/91 | 100,275 |
| » » » » 1-10-1984/91 | 100,250 |
| » » » » 1-11-1984/91 | 100,300 |
| » » » » 1-12-1984/91 | 100,100 |
| » » » » 1- 1-1985/92 | 100,200 |
| » » » » 1- 2-1985/92 | 100,175 |
| » » » » 18- 4-1986/92 | 100,350 |
| » » » » 19- 5-1986/92 | 100,150 |

| | | | | | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati | di credito | del Tesoro | Ind. | | 20- 7-1987/92 | 100.025 |
| » | » | » | » | | 19- 8-1987/92 | 100 — |
| » | » | » | » | | 1-11-1987/92 | 99,875 |
| » | » | » | » | | 1-12-1987/92 | 99.900 |
| » | » | » | » | | 1- 1-1988/93 | 99,500 |
| » | » | » | » | | 1- 2-1988/93 | 99,650 |
| » | » | » | » | | 1- 3-1988/93 | 99,750 |
| » | » | » | » | | 1- 4-1988/93 | 99.675 |
| » | » | » | » | | 1- 5-1988/93 | 100 — |
| » | » | » | » | | 1- 6-1988/93 | 99,975 |
| » | » | » | » | | 18- 6-1986/93 | 99,025 |
| » | » | » | » | | 1- 7-1988/93 | 100,050 |
| » | » | » | » | | 17- 7-1986/93 | 98,750 |
| » | » | » | » | | 1- 8-1988/93 | 100,125 |
| » | » | » | » | | 19- 8-1986/93 | 98.625 |
| » | » | » | » | | 1- 9-1988/93 | 100,050 |
| » | » | » | » | | 18- 9-1986/93 | 98,450 |
| » | » | » | » | | 1-10-1988/93 | 99,925 |
| » | » | » | » | | 20-10-1986/93 | 98.775 |
| » | » | » | » | | 1-11-1988/93 | 99.850 |
| » | » | » | » | | 18-11-1986/93 | 98,775 |
| » | » | » | » | | 19-12-1986/93 | 99.900 |
| » | » | » | » | | 1- 1-1989/94 | 99.525 |
| » | » | » | » | | 1- 2-1989/94 | 99,625 |
| » | » | » | » | | 1- 3-1989/94 | 99,650 |
| » | » | » | » | | 15- 3-1989/94 | 99.375 |
| » | » | » | » | | 1- 4-1989/94 | 99,300 |
| » | » | » | » | | 1- 9-1988/94 | 98.550 |
| » | » | » | » | | 1-10-1987/94 | 98,450 |
| » | » | » | » | | 1-11-1988/94 | 98.425 |
| » | » | » | » | | 1- 1-1990/95 | 98,325 |
| » | » | » | » | | 1- 2-1985/95 | 99,550 |
| » | » | » | » | | 1- 3-1985/95 | 97,750 |
| » | » | » | » | | 1- 3-1990/95 | 98,050 |
| » | » | » | » | | 1- 4-1985/95 | 97,350 |
| » | » | » | » | | 1- 5-1985/95 | 97,300 |
| » | » | » | » | | 1- 5-1990/95 | 97,775 |
| » | » | » | » | | 1- 6-1985/95 | 97,075 |
| » | » | » | » | | 1- 7-1985/95 | 97.975 |
| » | » | » | » | | 1- 8-1985/95 | 97.150 |
| » | » | » | » | | 1- 9-1985/95 | 97,100 |
| » | » | » | » | | 1-10-1985/95 | 97,275 |
| » | » | » | » | | 1-11-1985/95 | 97.500 |
| » | » | » | » | | 1-12-1985/95 | 97,550 |
| » | » | » | » | | 1- 1-1986/96 | 97,850 |
| » | » | » | » | | 1- 1-1986/96 II | 101,025 |
| » | » | » | » | | 1- 2-1986/96 | 98,050 |
| » | » | » | » | | 1- 3-1986/96 | 98,225 |
| » | » | » | » | | 1- 4-1986/96 | 97.950 |
| » | » | » | » | | 1- 5-1986/96 | 97,850 |
| » | » | » | » | | 1- 6-1986/96 | 98,400 |
| » | » | » | » | | 1- 7-1986/96 | 97.675 |
| » | » | » | » | | 1- 8-1986/96 | 97,025 |
| » | » | » | » | | 1- 9-1986/96 | 97 — |
| » | » | » | » | | 1-10-1986/96 | 95,350 |
| » | » | » | » | | 1-11-1986/96 | 95,500 |
| » | » | » | » | | 1-12-1986/96 | 96,225 |
| » | » | » | » | | 1- 1-1987/97 | 95,850 |
| » | » | » | » | | 1- 2-1987/97 | 95,725 |
| » | » | » | » | | 18- 2-1987/97 | 95,675 |
| » | » | » | » | | 1- 3-1987/97 | 95,925 |
| » | » | » | » | | 1- 4-1987/97 | 95,650 |
| » | » | » | » | | 1- 5-1987/97 | 95,600 |
| » | » | » | » | | 1- 6-1987/97 | 96,475 |
| » | » | » | » | | 1- 7-1987/97 | 95,625 |
| » | » | » | » | | 1- 8-1987/97 | 95.400 |
| » | » | » | » | | 1- 9-1987/97 | 96,600 |

| | | | Tasso | Scadenza | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|
| Buoni | Tesoro | Pol. | 12.50% | 1- 3-1991 | 100.050 |
| » | » | » | 11,50% | 1-11-1991 | 98.800 |
| » | » | » | 11.50% | 21-12-1991 | 98.875 |
| » | » | » | 9.25% | 1- 1-1992 | 97.625 |
| » | » | » | 9,25% | 1- 2-1992 | 97.350 |
| » | » | » | 11,00% | 1- 2-1992 | 98.225 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 3-1992 | 96,975 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 3-1992 | 99.200 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 4-1992 | 96.800 |
| » | » | » | 11.00% | 1- 4-1992 | 97.800 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 4-1992 | 99,350 |
| » | » | » | 12.50% | 1- 4-1990/92 | 99.225 |
| » | » | » | 12,50% | 18- 4-1992 | 99.100 |
| » | » | » | 9,15% | 1- 5-1992 | 96.550 |
| » | » | » | 11.00% | 1- 5-1992 | 97.500 |
| » | » | » | 12.50% | 1- 5-1992 | 99.175 |
| » | » | » | 12,50% | 17- 5-1992 | 99.100 |
| » | » | » | 9.15% | 1- 6-1992 | 96.625 |
| » | » | » | 10.50% | 1- 7-1992 | 98.375 |
| » | » | » | 11,50% | 1- 7-1992 | 98.100 |
| » | » | » | 11.50% | 1- 8-1992 | 97.750 |
| » | » | » | 12.50% | 1- 9-1992 | 98.950 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1992 | 98.850 |
| » | » | » | 12.50% | 1- 2-1993 | 98.800 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1993 | 98.275 |
| » | » | » | 12.50% | 1- 8-1993 | 97.900 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 9-1993 | 97.525 |
| » | » | » | 12,50% | 1-10-1993 | 97.575 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 | 97.475 |
| » | » | » | 12,50% | 1-11-1993 Q | 97.475 |
| » | » | » | 12,50% | 17-11-1993 | 97.525 |
| » | » | » | 12.50% | 1-12-1993 | 97.425 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 1-1994 | 97.450 |
| » | » | » | 12.50% | 1- 1-1990/94 | 97.125 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 2-1990/94 | 97.050 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 3-1990/94 | 96.950 |
| » | » | » | 12.50% | 1- 5-1990/94 | 97 — |
| » | » | » | 12.50% | 1- 6-1990/94 | 97.025 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 7-1990/94 | 97.075 |
| » | » | » | 12,50% | 1- 6-1990/97 | 94.075 |
| » | » | » | 12,50% | 16- 6-1990/97 | 93.825 |

| | | | | Scadenza | Tasso | Prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Certificati | credito | Tesoro | E.C.U. | 16- 7-1984/91 | 11.25% | 99.750 |
| » | » | » | » | 21- 9-1987/91 | 8.75% | 98.225 |
| » | » | » | » | 21- 3-1988/92 | 8.50% | 97.075 |
| » | » | » | » | 26- 4-1988/92 | 8.50% | 97.900 |
| » | » | » | » | 25- 5-1988/92 | 8.50% | 96.500 |
| » | » | » | » | 22-11-1984/92 | 10.50% | 101.125 |
| » | » | » | » | 22- 2-1985/93 | 9.60% | 99.375 |
| » | » | » | » | 15- 4-1985/93 | 9.75% | 99.700 |
| » | » | » | » | 22- 7-1985/93 | 9.00% | 97.650 |
| » | » | » | » | 25- 7-1988/93 | 8.75% | 93.800 |
| » | » | » | » | 28- 9-1988/93 | 8.75% | 93.550 |
| » | » | » | » | 26-10-1988/93 | 8.65% | 93.425 |
| » | » | » | » | 22-11-1985/93 | 8.75% | 96.550 |
| » | » | » | » | 28-11-1988/93 | 8.50% | 92.400 |
| » | » | » | » | 28-12-1988/93 | 8.75% | 93.175 |
| » | » | » | » | 21- 2-1986/94 | 8.75% | 95.325 |
| » | » | » | » | 25- 3-1987/94 | 7,75% | 90 475 |
| » | » | » | » | 19- 4-1989/94 | 9.90% | 96,325 |
| » | » | » | » | 26- 5-1986/94 | 6.90% | 91,050 |
| » | » | » | » | 26- 7-1989/94 | 9,65% | 95,275 |
| » | » | » | » | 30- 8-1989/94 | 9.65% | 95 -- |
| » | » | » | » | 26-10-1989/94 | 10.15% | 96,450 |
| » | » | » | » | 22-11-1989/94 | 10,70% | 103,950 |
| » | » | » | » | 24- 1-1990/95 | 11,15% | 104,700 |
| » | » | » | » | 24- 5-1989/95 | 9,90% | 96,075 |

*Il contabile del portafoglio dello Stato:* MAROLDA

91M24011

## REGIONE UMBRIA

**Autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Misia»**

Con decreto del presidente della giunta regionale n. 1 del 3 gennaio 1991 la S.I.A.Mi. S.r.l., con sede in Gubbio (Perugia), via Nino Bixio n. 1, è stata autorizzata ad aprire ed esercitare lo stabilimento d'imbottigliamento dell'acqua minerale naturale denominata «Misia» in comune di Cerreto di Spoleto (Perugia).

Con il medesimo decreto al S.I.A.Mi. è stata autorizzata a produrre e vendere la suddetta acqua minerale in contenitori di vetro, di polietilene tereftalato e di cartone politenato.

**91A0385**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

### *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alla deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica 20 dicembre 1990 concernente: «Definizione, coordinamento e finanziamento, ai sensi dell'art. 3, comma secondo, della legge 16 aprile 1987, n. 183, del programma degli interventi finanziari da effettuarsi, nel corso del 1990, con il concorso comunitario del Fondo sociale europeo».** (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 14 gennaio 1991).

Nell'allegato *B* alla delibera citata in epigrafe, riportante la «Quota di finanziamento stanziamenti pubblici» riportato alla pag. 33 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, in corrispondenza dell'Obiettivo 3 e 4, nella colonna relativa alla regione Liguria, dove è scritto: «*9,669*», si legga: «*9,699*».

**91A0386**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

- **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

### BASILICATA

- **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

### CALABRIA

- **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

- **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

### EMILIA-ROMAGNA

- **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

- **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

### LAZIO

- **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

- **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

### LOMBARDIA

- **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

### MARCHE

- **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

### MOLISE

- **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

- **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20
  SO.CE.DI. - S.r.l.
  Via Roma, 80

### PUGLIA

- **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

### SARDEGNA

- **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- **CAGLIARI**
  Libreria DESSI
  Corso V. Emanuele, 30/32
- **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

### SICILIA

- **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

### TOSCANA

- **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

- **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

### UMBRIA

- **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

- **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

### VENETO

- **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

| Tipo | Descrizione | Importo |
|---|---|---|
| **Tipo A** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | |
| | - annuale | L. 315.000 |
| | - semestrale | L. 170.000 |
| **Tipo B** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale: | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| **Tipo C** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee: | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo D** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | |
| | - annuale | L. 56.000 |
| | - semestrale | L. 40.000 |
| **Tipo E** | Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | |
| | - annuale | L. 175.000 |
| | - semestrale | L. 95.000 |
| **Tipo F** | Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | |
| | - annuale | L. 600.000 |
| | - semestrale | L. 330.000 |
| **Tipo G** | Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | |
| | - annuale | L. 800.000 |
| **Tipo H** | Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II: | |
| | - annuale | L. 530.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000,** *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.200 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* | L. 2.400 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 110.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

**Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 70.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.000 |

**Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991**
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300.000 |
| Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 280.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 170.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

**L. 1.200**